



Comune di Ravenna

Area: COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

Servizio proponente: UFFICIO GARE E APPALTI

Dirigente: Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 10/12/2019

Fascicolo: N.93/2019

Classifica: 6.5

N.° proposta: 3657

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3344/2019

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD UN INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE PRIMA IN VIA MAGGIORE 120-122 A RAVENNA.

CIG: 810222793A CUP: C63H19000120004.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 229549/814 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2019/2021;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 21.5.2019 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori in oggetto indicati;
- ai sensi dell'art 35 comma 4, del Codice dei Contratti l'importo del presente appalto ammonta ad € 89.752,02=, di cui € 3.922,20= per oneri sulla sicurezza, € 5.430,20= per lavori in economia; l'importo soggetto a ribasso d'asta ammonta ad € 80.399,62=, importi tutti intesi al netto di i.v.a;
- ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera stimato in complessivi € 15.790,88=, pari al 18,727 % dell'importo dell'appalto soggetto a ribasso.

Dato atto che:

- con la predetta deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto, si è dato atto che l'intervento trova copertura finanziaria nel Piano degli investimenti anno 2019, n. Prog.123.0, Cap. 53800 Art. 550;
- l'intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art 21 del Dlgs 50/2016 – elenco annuale 2019 CUI L00354730392201900028.

Visto che:

- il Comune di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante apposito sistema informatico denominato "piattaforma telematica" accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati così come approvati con la predetta deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto.

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvati con la deliberazione sopra citata.

Atteso che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, primo periodo del Codice, nella procedura aperta di cui all'art. 60;
- trova pertanto applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del citato Dlgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);
- i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dall'articolo 95 del Dlgs 50/2016;
- il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice.

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ing. Michela Marchetti, Responsabile U.O. Edifici Non Vincolati e Impianti Tecnologici del Servizio Edilizia, sulla base della documentazione presentata mediante il referto di avvio gara n. 0223379 del 21.11.2019, propone di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta.

Ritenuto di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art 36, comma 2, primo periodo del Dlgs 50/2016, scegliendo come criterio quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis ed art. 148, comma 6 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari e che ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e 2-bis. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Ritenuto che il ricorso all'affidamento mediante procedura aperta risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini.

Ritenuto altresì di prevedere:

- ai sensi dell'art 133 comma 8 del Dlgs 50/2016, disposizione applicabile anche ai settori ordinari in virtù dell'art 1 comma 3 del DL 32/2019 così come convertito dalla legge 14/6/2019 n. 55, la cosiddetta inversione procedimentale. In particolare si procederà all'apertura delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, così come meglio specificato nel bando-disciplinare di gara che si approva con il presente atto;
- ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, del Dlgs 50/2016;
- che l'esclusione automatica verrà esercitata solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- che nel caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art 97 comma 3 bis, si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso, fatta in ogni caso salva la possibilità che il RUP ritenga di attivare la verifica di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 6 ultimo periodo.

Richiamata la sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che ha stabilito la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto del 30 per cento di cui all'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

Visto il Comunicato Presidente A.N.A.C. 23/10/2019 nel quale si afferma che nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l'attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erranee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnala, fra le altre cose che il paragrafo 9 "Subappalto", (pag. 22), non è conforme all'art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, ritenendo quindi valido il suddetti limite del 40 per cento.

Visto l'Atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019 dell'ANAC nel quale si evidenzia come la Corte di Giustizia, pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto, non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto e che, in ogni caso viene in rilievo la questione di un eventuale subappalto del 100% delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente rilevante di esse che, di fatto, la commessa possa venire svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto aggiudicatario.

Inoltre nel suddetto Atto di segnalazione n. 8/2019 si sostiene che: << Sul punto, è di tutta evidenza che il subappalto dell'intera prestazione o quasi, specie se necessario al fine di ottenere la qualificazione in gara (c.d. "subappalto necessario"), snaturerebbe il senso dell'affidamento al contraente principale, dovendosi in tal caso favorire - a fronte di un massiccio coinvolgimento di soggetti terzi - la partecipazione diretta alla gara da parte di tali soggetti, con assunzione della responsabilità solidale verso la stazione appaltante, analogamente a quanto avviene in altri istituti (ad esempio, nei raggruppamenti temporanei di impresa e nei consorzi ordinari, cfr. art. 48, comma 5, del Codice), atteso che il subappaltatore non ha alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 8 dell'art. 105, infatti, "Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante".

Tra l'altro, si osservi che l'art. 71 della Direttiva, così come il previgente art. 25 della direttiva 2004/18/CE, prevede che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice possa chiedere o possa essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta "le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi", nonché i subappaltatori proposti.

Anche la Direttiva parla, dunque, di "parti" dell'appalto da subappaltare a terzi, lasciando quindi intravedere che la regola generale cui attenersi è quella del subappalto di una porzione e non dell'intera commessa.>>

Valutato, inoltre, che la potenziale presenza nella fase esecutiva, per un appalto di lavori come quello in oggetto, di molteplici addetti appartenenti a svariati subappaltatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro e che, conseguentemente anche ragioni di sicurezza inducono a ritenere opportuno porre una limitazione al subappalto.

Nelle more di un intervento legislativo che adegui l'ordinamento interno alla sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), relativamente al presente appalto si ritiene di mantenere, per le motivazioni sopra esposte, il limite al subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Preso atto altresì che il Responsabile unico del Procedimento ha attestato l'intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e alla normativa vigente ed ha proceduto alla validazione dello stesso progetto ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice, in data 15.4.2019 (prot. n. 0086375 del 6.5.2019).

Rilevato, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, che l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici nei vari lotti rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Visto il predetto Referto di avvio gara avente PG. n. 0223379 del 21.11.2019 e la documentazione allegata agli atti della pratica.

Visti l'unito bando/disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati, in cui viene individuata come procedura di scelta del contraente la procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, primo periodo del Codice e come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice.

Rilevato che l'unito bando/disciplinare di gara, così come specificato nel paragrafo 14 "Soccorso istruttorio", recepisce la disciplina del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016.

Dato atto che:

- al momento non è disponibile alcun bando tipo approvato dall' ANAC ai sensi dell'art. 71 del Dlgs. 50/2016 e che in ogni caso la procedura avviata con il presente atto è da ricondursi all'art. 60 (procedura aperta) e non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione di quanto previsto e disciplinato nel bando/disciplinare di gara che con il presente atto si approva (art 71 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016);

- il bando/disciplinare di gara ha tenuto conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Dlgs 50/2016, prevedendo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, della "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", allegata al Capitolato, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012.

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto "Approvazione modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine ai documenti con firma digitale".

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza.

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna.

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti" per le parti ancora in vigore;

Visto il disposto dell'art. 216 comma 10 che prevede che *"Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"* e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata.

DETERMINA

1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto i **"lavori relativi ad un intervento di realizzazione di nuovo impianto di raffrescamento presso gli uffici della Circoscrizione Prima in via Maggiore 120-122 a Ravenna"**, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.

2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti **la procedura aperta** ai sensi dell'art. 36, comma 2, primo periodo del Codice e come criterio di aggiudicazione quello **del minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice, mediante offerta a prezzi unitari.

3. Di approvare gli allegati **Bando/disciplinare di gara con i relativi Modelli 1, 1-bis, 1-ter, 2 (DGUE), 3, 4, 4-bis e 5**, nonché il **Modello per la giustificazione dei prezzi, il Modello F23 editabile per assolvimento imposta di bollo, le Istruzioni per il modello F23 ed il Modello attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo**, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di stabilire che il **contratto sarà stipulato interamente a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice.

5. Di prevedere:

- ai sensi dell'art 133 comma 8 del Dlgs 50/2016 - disposizione applicabile anche ai settori ordinari in virtù dell'art 1 comma 3 del DL 32/2019 così come convertito dalla legge 14/6/2019 n. 55 - **la cosiddetta inversione procedimentale**. In

particolare si procederà all'apertura delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, così come meglio specificato nel bando-disciplinare di gara che si approva con il presente atto;

- ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'**esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, del Dlgs 50/2016;

- che l'esclusione automatica verrà esercitata solo qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a dieci**;

- che nel caso il numero delle offerte ammesse **sia inferiore a cinque**, ai sensi dell'art 97 comma 3 bis, si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso, fatta in ogni caso salva la possibilità che il RUP ritenga di attivare la verifica di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 6 ultimo periodo.

6. di mantenere, per le motivazioni sopra esposte, **il limite al subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto** previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **scrittura privata in modalità elettronica**.

8. Di dare atto che il **Responsabile unico del procedimento** è l'ing. Michela Marchetti, Responsabile U.O. Edifici Non Vincolati e Impianti Tecnologici del Servizio Edilizia.

9. Di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura nel **Piano degli investimenti anno 2019, n. Prog. 123.0, Cap. 53800 Art. 550**.

10. Di dare atto che il **CIG** (codice identificativo della gara) è il seguente: **810222793A**.

11. Di rimandare a successivo atto dirigenziale **l'assunzione dell'impegno di spesa**.

DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)